



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 27260

Roma, 5 novembre 2013

Oggetto: **ISRAELE. Conversione di patenti di guida.**

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota n. MAE02227132013-10-08 del 08.10.2013, ha comunicato che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele in materia di conversione di patenti di guida firmato il 25 ottobre 2012 entrerà in vigore **il giorno 10 novembre 2013**.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all. 1) nella versione in italiano, completo dell'allegato tecnico (formato dalle *Tabelle tecniche di equipollenza* e dall'elenco *Modelli di patenti di guida*) eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

Come rilevabile dall'art. 12 l'Accordo ha durata di cinque anni pertanto è valido fino al 10 novembre 2018.

Considerato che il giorno di entrata in vigore dell'Accordo in esame cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione, non potendo di fatto operare dal 10 novembre, accetteranno le richieste di conversione di patenti israeliane, in corso di validità, dall'11 novembre 2013 e solo per lo stesso giorno, potranno accogliere anche domande di conversione di patenti di guida israeliane scadute in data 10 novembre 2013.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla *I Tabella di equipollenza*, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti israeliane alle categorie di patenti italiane.

Si evidenzia che è possibile il rilascio per conversione senza esami delle sole categorie A1, A e B e non delle categorie superiori.

Inoltre all'art. 3, paragrafo 1, tra le altre cose, è contemplata la possibilità di rilasciare patenti speciali (in presenza di conducenti con disabilità che necessitano di protesi o adattamenti al veicolo) ma solo previa una prova pratica di guida.

Per agevolare le operazioni di conversione agli Uffici della Motorizzazione viene trasmesso il facsimile della patente israeliana a colori, da considerare valido ai fini della conversione, (individuato nell'elenco *Modelli di patenti di guida*). Si riporta la leggenda riguardante i dati riportati nel fronte della patente stessa:

1. Cognome del titolare
2. Nome del titolare
3. Data di nascita del titolare
- 4 a. data di ultimo rinnovo della patente
- 4 b. data di scadenza della patente
5. numero della patente
8. Indirizzo del titolare
9. categoria della patente di guida.



* * * * *

Considerato che l'Accordo in esame è stato firmato il 25.10.2012 è evidente che il suo allegato tecnico non può contenere i riferimenti alla nuova normativa in materia di patenti di guida, entrata in vigore in Italia il 19.01.2013.

A tal proposito si fa presente, per opportuna conoscenza, che sono in corso le procedure per gli aggiornamenti necessari. Ogni variazione sarà comunicata non appena concluso lo specifico iter, comunque fino a nuova comunicazione l'Accordo e relativo allegato devono essere applicati nella versione trasmessa con la presente.

* * * * *

Nel rispetto dell'art. 6 dell'Accordo le patenti israeliane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata d'Israele
Via Michele Mercati 14 - 00197 Roma

Si indicano anche vari recapiti di detta Rappresentanza diplomatica:
telefono 06 36198524-541
e-mail: consul@roma.mfa.gov.it

* * * * *

Si coglie l'occasione per ricordare in via generale che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

* * * * *

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti israeliane conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 4 dell'Accordo.

Appare opportuno soffermarsi anche sul secondo paragrafo del citato art. 4 dal quale si deduce che non possono essere convertite patenti israeliane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. In merito è necessario rappresentare quanto segue.

L'autorità israeliana ha reso noto che allo stato attuale non ha definito, con altri Paesi, Accordi in materia di patenti che permettono la conversione senza sostenere esami. La procedura di conversione di una patente estera in Israele (con eccezione per le patenti italiane all'entrata in vigore dell'Accordo in esame) di fatto avviene facendo sostenere al conducente esami teorici e pratici. Le patenti israeliane rilasciate con tale procedura attualmente riportano la dicitura "foreign licence exchange" .

Pertanto qualora fosse presentata una richiesta di conversione di patente israeliana



con la suddetta dicitura potrà essere convertita in Italia senza ulteriori valutazioni relative allo Stato di primo rilascio, poiché la sua emissione è stata comunque subordinata a specifici esami.

L'autorità israeliana ha comunque assunto l'impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale avvenuta conclusione di un Accordo in materia di patenti di guida definito con altro Stato.

Qualora quindi fosse comunicata a questa Sede la definizione di un Accordo tra Israele ed altro Paese verrà comunicata a codesti Uffici con relative istruzioni operative così da consentire l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, anche in Italia.

Inoltre si ricorda, come indicato all'ultimo paragrafo dell'art. 3 dell'Accordo, che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, **con riferimento alla data di primo rilascio della patente di cui si chiede la conversione.**

Detta data è rilevabile dalla lettura della patente israeliana con la seguente modalità:

- **il giorno e il mese sono quelli indicati al punto 4a sul fronte della patente di guida;**
- **l'anno è quello riportato sul retro della patente di guida in corrispondenza della categoria.**

Ogni dato riportato sulla patente israeliana deve essere rilevato avvalendosi della traduzione ufficiale della stessa che deve essere prodotta unitamente alla domanda di conversione, nel rispetto dell'art. 7 dell'Accordo. Infine si richiama l'attenzione sul paragrafo 2 dell'art. 3 che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente israeliana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di un richiedente avente residenza in Italia da più di quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente il medesimo richiedente che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) affinché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Il provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella israeliana.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente israeliana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo *"contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Israele" ed in caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.d.S). La patente israeliana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia - Israele)."*

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ovvero redatta a parte, purché si acquisisca la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

Per opportuna conoscenza si rende noto quanto comunicato dalle autorità israeliane in merito alla validità delle patenti di guida da loro emesse.

Una nuova patente di guida israeliana (riporta in basso sul retro la dicitura "new driver") viene rilasciata con validità di due anni. Successivamente viene rilasciata con validità di cinque anni e poi viene rinnovata ogni dieci anni, fino al compimento dei 65 anni del titolare. Dopo il compimento dei 65 anni il rinnovo avviene ogni due anni. Per le categorie C, D ed E il rinnovo è richiesto ogni due anni già con il compimento del cinquantesimo anno del titolare.

* * * * *

Con la presente viene trasmesso l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. L'aggiornamento dell'elenco stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

* * * * *

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Maurizio Vitelli



ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE 25 ottobre 2012

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida (*Entrata in vigore: 10 novembre 2013*).

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele di seguito denominate le "Parti Contraenti",
in conformità alla Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968, a cui le Parti Contraenti hanno aderito,
al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione delle patenti di guida (di seguito "conversione"), le patenti di guida in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore dei titolari di patenti di guida che lo richiedano e che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Accordo.

Articolo 2

La patente di guida israeliana cessa di validità **ai fini della circolazione** in Italia, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio italiano.

La patente di guida italiana cessa di validità **ai fini della circolazione** in Israele, trascorso un anno dalla data d'ingresso del titolare sul territorio israeliano.

Articolo 3

Il titolare della patente di guida israeliana che stabilisce la residenza in Italia o il titolare della patente di guida italiana che soggiorna regolarmente nel territorio israeliano possono convertire la patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui i conducenti abbiano esigenze speciali che necessitino di una verifica pratica di guida.

In Italia il titolare di patente di guida israeliana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici solo se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste per i neopatentati



dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

Le disposizioni di cui all'art. 3, si applicano esclusivamente per le patenti di guida israeliane rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano o per le patenti di guida italiane rilasciate prima della data di ingresso in Israele del titolare che presenti istanza di conversione.

Il predetto art. 3, inoltre, non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 5

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza contenute nell'Allegato del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

L'Allegato è costituito dalle Tabelle tecniche di equipollenza e dall'elenco dei modelli delle patenti di guida. L'Allegato può essere modificato dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note Verbali.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;
- b) nello Stato d'Israele, the Ministry of Transport and Road Safety, Licensing Authority.

Articolo 6

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, secondo le seguenti modalità:

- le patenti di guida italiane convertite in Israele sono restituite per il tramite dell'Ufficio del Vice Direttore Generale per il Traffico e la Sicurezza Stradale israeliano;
- le patenti di guida israeliane convertite in Italia sono restituite per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche israeliane presenti sul territorio italiano.

Articolo 7

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 8

L'Autorità centrale competente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'autorità centrale dell'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative



alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 9

Eventuali divergenze nella interpretazione o applicazione del presente Accordo verranno risolte in consultazione e/o negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 10

Il presente Accordo viene applicato in conformità delle rispettive norme interne di ogni Stato Contraente.

Articolo 11

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui vengono inviate le patenti ritirate ai sensi dell'art. 6, nonché le informazioni di cui agli artt. 7 e 8.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 6, 7, e 8.

Articolo 12

Il presente Accordo, con i suoi relativi allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta [60] giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata di cinque [5] anni e potrà essere prorogato, con reciproco accordo, dalle Parti Contraenti con uno Scambio di Note Verbali che dovrà definirsi almeno sei [6] mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta all'altra Parte Contraente per il tramite dei canali diplomatici. L'Accordo stesso cesserà di produrre i suoi effetti sei [6] mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Detto Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso delle Parti contraenti. Tali eventuali modifiche entreranno in vigore in conformità con le procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme, il 25 ottobre 2012, che corrisponde al giorno di 9 dell'anno 5773 del calendario ebraico, ciascuno in due originali nelle lingue italiana, ebraica e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLO STATO DI ISRAELE



Allegati all'acc. internaz. 25.10.2012

I TABELLA

per la conversione delle patenti rilasciate in Israele in documenti italiani

ISRAELE	ITALIA
A2	A1
A1	A1
A	A
B	B
C1	B
C	B
CE	BE
D	B
D1	B
D2	B
D3	B
1	-

II TABELLA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti israeliani

ITALIA	ISRAELE
A1	A2
A	A
B (conseguita prima del 01/01/1986)*	A-B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	A2-B
C	B-C1
D	B
B-E	B
C-E	B-C1

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL
01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

B1	A2
C1	C1
D1	B



MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Israele

- 1) modello di patente tipo card

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

- 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. **Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.**
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. **Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.**



Facsimile fronte



Facsimile retro



ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 27260/23.18.01 del 05.11.2013

Entrata in vigore Accordo Italia-Israele: 10.11.2013. In vigore fino al 10.11.2018

ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)	LUSSEMBURGO
ALGERIA	MACEDONIA
ARGENTINA	MALTA
AUSTRIA	MAROCCO
BELGIO	MOLDOVA
BULGARIA	NORVEGIA
CIPRO	PAESI BASSI
CROAZIA	POLONIA
DANIMARCA	PORTOGALLO
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	PRINCIPATO DI MONACO
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	REPUBBLICA CECA
ESTONIA	REPUBBLICA DI COREA
FILIPPINE	REPUBBLICA SLOVACCA
FINLANDIA	ROMANIA
FRANCIA	SAN MARINO
GERMANIA	SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
GIAPPONE	SLOVENIA
GRAN BRETAGNA	SPAGNA
GRECIA	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
IRLANDA	SVEZIA
ISLANDA	SVIZZERA
ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)	TAIWAN
LETTONIA	TUNISIA
LIBANO	TURCHIA
LIECHTENSTEIN	UNGHERIA
LITUANIA	URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari